2ª TORNATA DEL 16 LUGLIO 1863

PRESIDENZA DEL BARONE POERIO, VICE-PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Relazione di petizioni — Petizione* 8877 *dei Carmelitani Scalzi di Napoli per pensione: Di San Donato, Melchiorre, Pica, ministro guardasigilli Pisanelli — Petizione* 8790 *della vedova del maggiore Peverelli per pensione: Ercole, relatore, Cadolini, La Porta, Ercole, ministro suddetto, Mellana, Conti, Pica — Petizione* 8796 *della vedova del dottor Negri per pensione: Scalini, Ercole, relatore — Petizione* 8875 *per facoltà di far scavi per oggetti di antichità: Melchiorre, ministro per l'istruzione pubblica Amari e guardasigilli, De Boni — Petizione* 6999 *di Adorni Federico, tenente, per riconoscimento dei gradi nell'esercito del duca di Parma: Cadolini, Greco Antonio, relatore, ministro per l'interno — Petizione* 8252 *del colonnello Nicola Teodoro per pensione: Di San Donato, Ricciardi, Greco Antonio, relatore — Petizione* 8699 *di Zappalà Melchiorre, rettore dell'Ospedale di Santa Marta in Catania per indennità: Di San Donato, Majorana Benedetto, ministro per l'interno Peruzzi, De Donno.*

La seduta è aperta alle ore 8 3[4 pomeridiane.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la relazione di petizioni.

L'onorevole deputato Ercole è invitato a riferire sopra le petizioni.

RELAZIONE DI PETIZIONI.

ERCOLE, *relatore.* Colla petizione 8777 gl'impiegati del dazio-consumo nelle quattro provincie dell'Emilia rassegnano alla Camera alcune considerazioni per ottenere un aumento di soldo per lo stesso motivo che fu accordato dal Ministero delle finanze agl'impiegati delle ipoteche, del registro, delle dogane, ecc.

La Commissione, considerando che è in pendenza la discussione sullo schema di legge del dazio-consumo e che in conseguenza avrà luogo il riordinamento generale del personale di questo ramo di servizio, vi propone l'invio di questa petizione al ministro per le finanze.

(La Camera approva).

Petizione 8779. I legittimi possessori del nobile don Carlo Pastorio fu Francesco, di Castiglione delle Stiviere, provincia di Brescia, si rivolgono al Parlamento, onde *con un atto di grazia* (così esprimono i petenti) vog lia fare in modo che la sostanza lasciata dal fu Antonio Piccolomini Pastorio, figlio illegittimo non legittimato del predetto don Carlo Pastorio, senza disposizione di ultima volontà, senza eredi legittimi conosciuti, e che per ciò si dovrebbe devolvere al fisco per le leggi vigenti in Lombardia (articoli 756 e 760 Codice civile generale austriaco) sia invece rinunciata a favore di coloro che sarebbero successi *ex-lege,* ove il defunto fosse stato legittimo, o non fosse mai nato, e si dovessero per finzione legale applicare le disposizioni del Codice civile albertino.

La Commissione, considerando che fino a quando nei vari Codici si trovano in vigore diverse leggi successorie, le medesime devono osservarsi e regolare le successioni aperte sotto il loro impero, ed augurando che l'unità legislativa inseparabile dall'unità politica sia al più presto compiuta, vi propone per questa petizione l'ordine del giorno puro e semplice.

(La Camera approva).

Petizione 8789. Gl'impiegati della Ricevitoria generale di Messina, venuti in conoscenza dell'imminente abolizione delle Ricevitorie generali e della creazione della tesoreria e direzione speciale in quella città, pregano la Camera di tenerli presenti nei novelli posti di tali uffici da istituirsi in surrogazione della ridetta Ricevitoria.

La Commissione vi propone l'ordine del giorno puro e semplice, sia perchè i petenti non sono impiegati governativi, come anche perchè non spetta alla Camera, ma al potere esecutivo di conferire impieghi.

(La Camera approva).

(Carmelitani Scalzi di Napoli — Pensione)

ERCOLE, *relatore.* Petizione 8877. Il priore del convento dei Carmelitani Scalzi di Napoli reclama contro l'interpretazione data dagli agenti della Cassa ecclesiastica alla legge 17 febbraio 1861, per la quale dodici religiosi di quel convento non vennero inscritti nello

elenco dei pensionati, perchè solamente professi coi voti semplici, e prega la Camera di provvedere.

La Commissione esaminò attentamente l'articolo 9° del decreto 17 febbraio 1861 così concepito:

« Non avranno diritto alla pensione gl'individui delle famiglie religiose che all'epoca del presente decreto non hanno compiuto il noviziato e fatto professione secondo le regole del proprio istituto. »

La Commissione in primo luogo rimase convinta che l'interpretazione data dagli agenti governativi al detto articolo fu giusta, perchè in sostanza i petenti, all'epoca della pubblicazione del decreto di soppressione di tutte le case degli ordini monastici di ambo i sessi nelle provincie napolitane, non avevano ancora fatto professione solenne.

In secondo luogo la Commissione unanime fu di avviso che i petenti, quando dalla data interpretazione credano lesi i propri diritti, devono rivolgere le istanze loro ai tribunali e non al Parlamento.

Epperciò vi propone l'ordine del giorno puro e semplice su questa petizione.

DI SAN DONATO. L'onorevole relatore della Commissione ha dimenticato una cosa che mi pare dovrebbe essere nel reclamo, ed è che l'amministrazione della Cassa ecclesiastica di Napoli non è stata perfettamente giusta, secondo me, verso i ricorrenti, giacchè ad altri conventi ha riconosciuto i laici, ed in quello dei Carmelitani scalzi non li ha voluti riconoscere; e poichè ho la parola su questa petizione, mi dispiace di non vedere al banco del Ministero l'onorevole guardasigilli, perchè io vorrei presentargli dei lamenti che tutti i giorni mi arrivano sulla cattiva amministrazione della Cassa ecclesiastica di Napoli e sulle immense angarie che si fanno alle povere monache.

Vi stupirà, o signori, a sentirmi a rimpiangere le condizioni delle monache e dei frati, ma se il Parlamento sentenzierà il completo scioglimento degli ordini religiosi, io gli farò plauso: quello ch'io lamento si è quello stillicidio continuato e di tutti i giorni di manomettere a Napoli i conventi, di molestarli e qualche volta lasciarli mancare persino di vitto; un tale sistema non mi pare che sia cosa giusta e regolare; ed in prova di quanto osservo, dirò alla Camera che in questi giorni ho dovuto presentare al ministro di grazia e giustizia una petizione pervenutami per parte delle monache di Donna Regina, le quali giustamente reclamano perchè quella Cassa ecclesiastica biasimando che esse avessero molto speso per culto divino nel 1861, sapete in qual modo volle punire le povere monache? Diminuendo loro l'assegno per legge accordato a sole 25 o 30 lire al mese.

Tornando alla petizione del priore dei Carmelitani io inviterei l'onorevole relatore di voler esser buono a convenire...

MELCHIORRE. Domando la parola.

DI SAN DONATO... che una tale petizione sia mandata al ministro di grazia e giustizia, il quale leggendo il rendiconto vedrà le ragioni per le quali mi sono lamentato dell'amministrazione della Cassa ecclesiastica di Napoli. (*Entra il ministro di grazia e giustizia*).

PRESIDENTE. Il deputato Melchiorre ha la parola.

MELCHIORRE. Io non intendo far la difesa della Cassa ecclesiastica instituita in Napoli: non intendo di contraddire alle osservazioni dell'onorevole Di San Donato intorno agli abusi di questa amministrazione, abusi de' quali tutti sentiamo lamenti, e specialmente noi che apparteniamo alle provincie meridionali.

Mi sono fermato un momento a considerare le conclusioni or ora presentate dall'onorevole relatore della Commissione delle petizioni intorno alla interpretazione che si è data all'articolo 5 della legge del 17 febbraio 1861.

Ho inteso, se non isbaglio, che l'interpretazione è stata giusta; però non convengo nell'altra parte della conclusione nella quale è stato asseverato che l'interpretazione stessa, ove non convenisse agli interessi dei padri Carmelitani scalzi della città di Napoli, dovesse essere portata la questione dinanzi i tribunali ordinari.

Dinanzi ai tribunali ordinari si contende dei diritti che possono venire in contrasto quando si tratta dell'applicazione di leggi che governano lo Stato. Se l'interpretazione in discorso debbe governare la sorte di tutti quegli ordini monastici soppressi che sono sottoposti alla legge succennata, la questione non può esaminarsi che dal Parlamento, imperocchè l'interpretazione della legge, quando essa costituisce obbligazione per tutti, è una facoltà che lo Statuto concede esclusivamente al Parlamento in cui risiede la sovranità nazionale.

Quindi se mai questa interpretazione, la quale io reputo giusta nel caso in disputa, dovesse per massima esser deferita ai tribunali ordinari, noi faremmo una flagrante violazione di una delle più preziose guarentigie che contengonsi nello statuto fondamentale della nazione.

Ripeto dunque all'onorevole relatore della Commissione che quante volte l'interpretazione della legge non fosse consona alla legge stessa, l'interpretazione, siccome obbligatoria per tutti, dovrebbe esser fatta dal Parlamento, e sarebbe un errore assai pregiudizievole, se ogni qualvolta si dovesse dar luogo a questa interpretazione legislativa, le parti lese dovessero ricorrere al potere giudiziario, ch'è una dipendenza del potere esecutivo responsabile. Quindi se l'onorevole relatore della Commissione insistesse a sostenere le sue conclusioni sui riflessi innanzi svolti e confutati da me, io troverei ragione di combatterle, perchè in questo caso mi parrebbero in opposizione al diritto costituzionale, che vuol essere religiosamente rispettato.

PICA. Ho domandato la parola per sostenere le conclusioni della Commissione. L'onorevole Di San Donato deve fare distinzione tra coloro che hanno fatto professione monastica, siano sacerdoti siano laici, e coloro che non l'hanno fatta. I primi hanno diritto ad una pensione che è fissata nella legge 17 febbraio

1861; gli altri non ci hanno alcun diritto. L'interpretazione della legge poi nei casi particolari non è certamente riservata al Parlamento, ma è demandata ai tribunali.

Mi permetta inoltre l'onorevole Di San Donato di dire schiettamente che io non divido la sua opinione intorno alla Cassa ecclesiastica di Napoli.

Certamente nei primi tempi questa istituzione...

DI SAN DONATO. Domando la parola.

PICA... che offendeva molti interessi, e trovava quindi un gran numero di nemici, era spesso attaccata, ed anche calunniata. Ma dappoichè si è posto alla testa della medesima istituzione un direttore intelligentissimo, pieno di zelo e attività, che tutti accoglie cortesemente, e che cerca di far rendere a tutti giustizia, le lagnanze contro la Cassa ecclesiastica di Napoli, mi si permetta il dirlo, sarebbero ora veramente ingiuste.

PRESIDENTE. Il deputato Di San Donato ha la parola.

MICHELINI. Domando la parola.

DI SAN DONATO. Ho bisogno di spiegarmi. Giacchè l'onorevole Pica dice che se costoro hanno diritto si rivolgano ai tribunali, io non insisto più sulle conclusioni della Commissione.

Osservo solo che io ho voluto prendere argomento da questi reclami per avvertire la Camera delle condizioni in cui si trovano i religiosi che sono nei conventi di Napoli. Farò un po' di storia.

L'onorevole Mancini venne a Napoli con la missione di sciogliere tutti i conventi; pubblicò la legge Rattazzi col mezzo di un decreto luogotenenziale, ma l'esecuzione di essa rimase sospesa come la spada di Damocle. Quasi tutti i conventi rimasero, e sapete ora come essi disgraziatamente vivono? Tutti temono. Un giorno, ad esempio, è minacciato un convento, ed allora la priora o l'abbadessa commuove tutta la popolazione di Napoli, si corre dai deputati e dai ministri, si ottiene una sospensione perchè questo convento sia liberato dalle disposizioni emanate, ma sempre provvisoriamente. A qualche monastero meno favorito si lascia, in grazia, l'uso della metà del convento. Ad altri poi si fa come si è fatto al monastero di Donna Regina, cioè, di mettere a penitenza le religiose, ed invece di accordar loro le lire 40 che la legge accorda gliele riducono. Io, lo ripeto, voleva prendere argomento da questo fatto per richiamare l'attenzione dell'onorevole guardasigilli sulle misere condizioni cui sono sottoposti i conventi di Napoli; ripeto ancora che se si vogliono sciogliere io sarò felicissimo di dare la mia palla bianca (sarà una delle poche volte che l'avrò data), ma la darò con piacere; ma finchè i conventi esistono, questo angariarli tutti i giorni, questo manometterli io non so se sia della giustizia, della sana politica e della sana ragione.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole guardasigilli.

PISANELLI, *ministro di grazia e giustizia e culti.* Giunto in questo momento alla Camera, ho appreso dalle parole cortesi del deputato Pica che precedentemente avesse il deputato Di San Donato attaccato l'amministrazione della Cassa ecclesiastica...

DI SAN DONATO. Sì! sì! L'ho attaccata.

PISANELLI, *ministro di grazia e giustizia...* e il direttore d'essa.

DI SAN DONATO. Non ho censurato le persone, parlai dell'amministrazione.

PRESIDENTE. Prego di non interrompere.

PISANELLI, *ministro di grazia e giustizia.* La Cassa ecclesiastica è un'amministrazione. Ogni attacco diretto alla Cassa ecclesiastica non può essere rivolto che contro il direttore.

DI SAN DONATO. Contro il ministro.

PISANELLI, *ministro di grazia e giustizia.* Le nobili parole del deputato Pica io credo che hanno dovuto soddisfare il duca Di San Donato, inquantochè non ho sentito che egli avesse in modo alcuno risposto. Non ho bisogno d'aggiungere altro.

DI SAN DONATO. Domando la parola per un fatto personale.

PISANELLI, *ministro di grazia e giustizia.* Attesterò soltanto che il direttore della Cassa ecclesiastica è persona piena di zelo e d'intelligenza e che consacra ogni cura al regolare andamento di quell'amministrazione.

Ciò nondimeno l'amministrazione non procede ancora con tutta quell'esattezza, che può soltanto ottenersi quando un'amministrazione ha preso il suo pieno assetto e funziona da molti anni.

L'amministrazione della Cassa ecclesiastica è nuova ancora in quelle provincie. La legge sulla soppressione dei conventi pubblicata nel 1861, e messa in esecuzione di grado in grado, non ha potuto ancora imprimere all'amministrazione tutta quella regolarità che solo col tempo si può raggiungere.

In quanto allo stato delle corporazioni religiose, io non seguiterò l'onorevole duca di San Donato per discutere se convenisse sopprimerle o fare altrimenti.

Intorno a questo punto sa la Camera come sia intendimento del Governo di presentare una legge per riordinare ad uno stesso modo l'amministrazione dei beni ecclesiastici nelle provincie italiane; il che non potrà accadere che in un'altra occasione, quando noi ci ritroveremo riuniti nel mese di novembre. Per ora dirò solo non essere esatta l'assertiva del duca Di San Donato, in quanto egli dice, che giornalmente si tormentano ora le suore di un convento, ora quelle di un altro.

L'onorevole Di San Donato ha citato il fatto di Donna Regina che è avvenuto, se non erro, circa due anni addietro.

Ci ha una legge, e il ministro ha l'obbligo di farla eseguire; e per parte mia non ho mai mancato di tutti quei temperamenti atti ad escludere ogni tormento, e a rendere più piana l'esecuzione della legge.

È pure da ricordare che ci ha un'altra legge votata dal Parlamento, la quale ha dato facoltà al Governo di occupare per uso pubblico alcune case monastiche;

nè credo che possa accusarsi l'amministrazione quando essa è chiamata alla esecuzione di questa legge.

DI SAN DONATO. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Si attenga al fatto personale.

DI SAN DONATO. Vedrà che sono nel fatto personale La Camera ricorderà che io ho voluto richiamare l'attenzione del signor ministro sulla condizione dei conventi di Napoli e sulla cattiva amministrazione della Cassa ecclesiastica. L'onorevole Pica ed il ministro guardasigilli con cortesi modi sono venuti a far l'apologia del direttore della Cassa ecclesiastica di Napoli, cosa che a me non riguarda punto, dacchè nulla al mondo io dissi che potesse personalmente toccarlo. Sta diffatti, e lo dice lo stesso ministro guardasigilli, che l'amministrazione della Cassa di Napoli non funziona esattamente; questo io voleva constatare, e sono felicissimo di constatarlo davanti al Parlamento per confessione stessa del ministro.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Michelini.

MICHELINI. Che la Cassa ecclesiastica di Napoli sia bene o male amministrata è questione assolutamente estranea alla petizione di cui si tratta.

Se l'onorevole Di San Donato aveva lagnanze da muovere contro quell'amministrazione, ha fatto bene, ed aveva il diritto di approfittare di questa occasione. Ma qualunque sia il parere del Ministero e della Camera circa questo punto, esso non deve esercitare influenza di sorta sulle conclusioni circa la petizione.

PRESIDENTE. Osservo che fu ritirata la proposta.

MICHELINI. Domando scusa; un deputato ha parlato a lungo contro le conclusioni della Commissione, ha palesato teorie che io credo erronee, e che perciò ho diritto di combattere. (*Rumori*) Se non mi si lascia parlare è impossibile che si preveda ciò che sono per dire.

Questa petizione, se pure è esatto il sunto che abbiamo sott'occhio, come lo credo, perchè è conforme alla relazione che abbiamo udito, reclama contro l'interpretazione data alla legge sulla Cassa ecclesiastica, e vorrebbe che altra se ne desse a favore dei petenti.

Ora, quando dal potere legislativo è stata promulgata una legge, egli non ha più niente da fare. L'interpretazione di essa, cioè l'applicazione ai casi che occorrono, spetta unicamente ai magistrati, ciò è imperiosamente richiesto dalla divisione dei poteri. Guai se un solo corpo facesse leggi generali e le applicasse ai casi speciali!

Dunque il potere legislativo non può annuire alla domanda dei petenti, i quali vorrebbero che alla legge si desse un'interpretazione diversa. Si lagnano degli amministratori del Governo? Ricorrano ai magistrati. Si lagnano di questi ultimi? Bisogna che obbediscano alle sentenze come tutti i cittadini. In ogni caso la Camera non c'entra.

Il Parlamento potrà riformare, abrogare la legge, ma questa riforma, quest'abrogazione non riguarderanno che l'avvenire, e non ciò che chiedono i petenti.

Voterò quindi a favore delle conclusioni della Commissione, cioè per l'ordine del giorno.

ERCOLE, *relatore.* Prego la Camera di permettermi di darle lettura della petizione, perchè l'onorevole Di San Donato ha detto...

Voci. No! no! Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Osservo nuovamente che fu ritirata la proposta.

Voci. Ai voti! ai voti!

MELCHIORRE. Domando la parola per un chiarimento (*Vivi segni d'impazienza*).

ERCOLE, *relatore.* È necessario che io legga la petizione, perchè anche l'onorevole Michelini ha citato il sunto facendo riserva se è esatto....

DI SAN DONATO. Non occorre (*Rumori*).

Voci. Ai voti! ai voti! (*Rumori*)

ERCOLE, *relatore.* Se la Camera non vuole....

Voci. No! no!

PRESIDENTE. Se la Camera si crede abbastanza illuminata, metterò ai voti le conclusioni della Commissione.

Voci. Sì! sì! Ai voti!

MELCHIORRE. Vorrei dare uno schiarimento (*No! no!*)

PRESIDENTE. Se la Camera non ha voluto neanco ascoltare il relatore credendosi abbastanza illuminata, io non ho che a mettere ai voti le conclusioni della Commissione.

La Commissione propone l'ordine del giorno sulla petizione del priore del convento dei Carmelitani scalzi.

Pongo ai voti le conclusioni della Commissione.

(La Camera approva).

(Vedova del maggiore Peverelli, per pensione).

ERCOLE, *relatore.* Petizione 8790. Peverelli Effisia, Enrichetta e Giuseppina, madre la prima e figlie le altre di primo letto del fu Emilio Peverelli, maggiore nell'esercito dei volontari, enumerati i servigi resi alla patria dal figlio e dal padre in tutte le battaglie, cominciando dal 1848, e rappresentata l'infelice condizione loro, chiedono una pensione, un sussidio, onde vivere.

Non risultando se le petenti avessero già inoltrato ricorso al Ministero di guerra, e trattandosi di povere infelici, il riferente, col consenso della Commissione, si è diretto in via officiosa al Ministero della guerra per conoscere lo stato vero della cosa.

Il Ministero colla massima premura e colla più squisita cortesia (*Rumori a sinistra, e ilarità*) con nota in data di ieri ha risposto quanto segue...

DI SAN DONATO. Ha fatto il suo dovere. (*Rumori*)

PRESIDENTE. Lascino proseguire il relatore, parleranno poi, se il vogliono, contro questa *cortesia.* (*Ilarità*)

ERCOLE, *relatore.* (*Legge*): « Relativamente alla petizione 8790 della madre Efisia e delle due orfane Enrichetta e Giuseppina, figlie di primo letto dell'ex-mag-

giore Peverelli, per la concessione d'una pensione o di un sussidio, si osserva che:

« Pervenivano quasi contemporaneamente a questo Ministero in luglio 1861 due distinte domande analoghe alla suddetta, per parte l'una delle orfane ora dette, e l'altra della loro matrigna Cristina Galliano, vedova in seconde nozze del prefato maggiore ... (*Rumori d'impazienza a sinistra*).

PRESIDENTE. Li prego di non interrompere.

ERCOLE, *relatore*... questa petizione era raccomandata da parecchi onorevoli della Camera, ed io mi sono creduto in dovere di assumere tutte le più precise informazioni per dare i più minuti ragguagli alla Camera. Credo dunque di avere fatto il mio dovere. (*Bravo!*)

« Defertasi la pratica all'esame del Consiglio superiore militare di sanità... (*Rumori e interruzioni a sinistra*)

Qui sta tutta la questione. È questione di legalità...

MELLANA. È il *defertasi* che non si vuole udire.

ERCOLE, *relatore*. Io leggo la lettera del ministro della guerra. (*Va bene!*)

PRESIDENTE. La prego di continuare.

ERCOLE, *relatore*. « Defertasi la pratica all'esame del Consiglio superiore di sanità pel suo parere, giusta il prescritto dell'articolo 33 del regio decreto 13 agosto 1852, fu quel Consiglio concorde nell'avvisare, che nessun dritto a pensione spetti alla vedova ed alle orfane Peverelli, inquantochè fosse escluso affatto che la tubercolosi, la quale fu causa dell'emottisi, che trasse a morte il Peverelli, possa originarsi e svolgersi in diretta ed unica dipendenza degli eventi e delle fatiche della guerra.

« Vennero pertanto depellite tali domande per mezzo del comandante del deposito dei volontari, cui apparteneva il defunto maggior Peverelli, ed intanto fu corrisposto un sussidio alle due orfanelle che convivono coll'avola consupplicante.

« Si restituisce la documentata petizione. »

Resta quindi dimostrato che il Ministero, se non ha accordato la pensione, si è perchè vi ostava legge; ma che apprezzando i servigi del defunto maggiore Peverelli, e tenendo conto delle strettezze delle petenti ha conceduto invece un sussidio.

La Commissione confida pertanto che se da un canto in vista delle circostanze veramente eccezionali, il Ministero dietro domanda vorrà accordare un sussidio, ed in questo caso lo scopo delle petenti sarebbe raggiunto dall'altro però la legge non essendo stata violata dal Ministero di guerra, essa ha il dovere di proporvi l'ordine del giorno puro e semplice.

PRESIDENTE. Il deputato Cadolini ha la parola.

CADOLINI. Mi pare che la Commissione non abbia esaminata abbastanza la questione. Essa ha domandato al ministro della guerra qual era lo stato delle cose; questi ha risposto non avere le petenti diritto alla pensione. Ora fondandosi su di ciò la Commissione viene a dirci *essere dimostrato* che le Peverelli non hanno diritto alla pensione.

Non mi pare che questo sia il sistema con cui devono le petizioni essere riferite. Il petente si rivolge alla Camera appunto perchè essa esamini la questione, non accettando interamente....

LA PORTA. Domando la parola.

CADOLINI..... il giudizio e l'operato del Ministero, ma prendendo essa stessa le opportune informazioni intorno alla condizione di esse petenti e ne giudichi indipendentemente dal Governo. Questo non mi pare abbia fatto la Commissione....

DE DONNO. Domando la parola.

CADOLINI... quindi crederei opportuno sospendere la votazione su quest'oggetto, e rimandare la petizione alla Commissione perchè riesaminatala ne riferisca in altra seduta.

PRESIDENTE. Il deputato La Porta ha la parola.

LA PORTA. Permetta la Camera che io prenda la parola in questo argomento, giacchè il maggiore Peverelli apparteneva al mio reggimento, e tutto l'affare si produsse sotto il mio comando.

Il signor Emilio Peverelli, uffiziale dell'esercito regolare nel 1860, nato nella generosa e sventurata Sardegna, date debitamente le dimissioni, veniva in Sicilia e faceva tutta quella campagna; indi, partito sotto ai miei ordini per Napoli, in quelle faticose marcie seguiva Garibaldi, il quale ci precedeva di lungo tratto, per poi entrare in Napoli con sette uomini.

Comprenderanno, o signori, come la salute dei poveri soldati e di alcuni uffiziali molto deperisse; il signor Peverelli era allora capitano, e doveva marciare a piedi.

In Catanzaro non potè più proseguire la marcia, e preso da una malattia di petto, vi rimase parecchi giorni. Noi intanto venimmo a Paola ed a Napoli; quando arrivammo agli avamposti, il signor Peverelli, non bene ristabilito in salute, pur desiderando di dividere i pericoli e le glorie di quelle campagne, veniva a trovare il suo reggimento comandato da me: si è battuto come ogni ufficiale dei volontari doveva, e fu quindi promosso a maggiore. Debbo avvertire che il signor Peverelli era sordo. In seguito veniva riconosciuto dalla Commissione di scrutinio come ufficiale degno di appartenere all'esercito italiano, e fu confermato nel suo grado di maggiore al deposito di Mondovì. Una recrudescenza di malattia, di quella stessa malattia che aveva sofferto in Catanzaro, prodotta dalle marcie e dalle fatiche della guerra, lo ridussero agli estremi.

Uno dei medici fece il rapporto, e lo fece in modo che non si comprendeva chiaramente se quella malattia era originata dai lavori della guerra, anzichè da una disposizione organica; quindi la Commissione sanitaria, presieduta dal signor fu dottore Riberi, fece rapporto al Ministero, e tale che il Ministero non ravvisò essere il caso di dare la pensione, poichè la morte non si credeva seguìta alle fatiche di guerra, ma ci era

il dubbio che fosse avvenuta per disposizione organica che aveva questo ufficiale a tal malattia, tuttochè le fatiche della guerra fossero indubitatamente le cause occasionali che produssero poi la morte.

Il ministro della guerra decise che non vi era luogo a dare una pensione.

Due orfane figlie, dell'età di cinque o sei anni, reclamavano intanto e si rivolgevano a me perchè appoggiassi la domanda presso il ministro della guerra, ma il ministro era sempre fermo nella prima decisione che era basata sul primo rapporto medico. In conseguenza quelle due orfane e la madre tutrice si diressero ad altri due medici curanti, dicendo loro di fare il rapporto in modo che si comprendesse chiaramente quale fu l'origine della morte; ed allora i due medici (e credo che il rapporto sia nelle mani del relatore) dichiararono che la morte era veramente prodotta dalle fatiche della guerra. Vennero quindi alla Camera domandando che si raccomandasse al ministro di riesaminare lo stato dell'affare onde decidere per una pensione.

Il ministro della guerra so che ha dato un sussidio, e ciò fa onore alla generosità del ministro della guerra, ma qui si domanda giustizia.

Io credo che sarebbe il caso, dietro il documento presentato, di far riesaminare dalla Commissione sanitaria la cosa onde poter dare una decisione che sia più conforme alla giustizia ed alla generosità che in questi casi non può a meno di dimostrare il Governo verso due povere figlie orfane di un padre che ha perduto la vita per servigio del suo paese.

Quindi io domando alla Camera che voglia raccomandare questa petizione al ministro della guerra, perchè, trasmessa questa dichiarazione degli anzidetti due medici curanti alla Commissione sanitaria, veda se sia il caso di concedere questa pensione, o di continuare il sussidio; ma prima bisogna esperire se a norma di giustizia sia il caso di concedere la pensione.

ERCOLE, *relatore*. Prima di tutto debbo osservare alla Camera che nella petizione non è detto che le ricorrenti avessero già inoltrato apposito ricorso al Ministero della guerra.

In secondo luogo la loro conclusione è semplicemente concepita in questi termini: esse chiedono una pensione od un sussidio.

In merito poi osserverò che il ministro della guerra si è tenuto scrupolosamente al regio decreto 15 agosto 1852.

Mi permetterà la Camera, siccome qui sta tutta la questione, che io dia lettura di tre articoli di questo decreto:

« Art. 31. Il ministro della guerra, riconosciuta la validità dei titoli addotti ad accertare il diritto del ricorrente alla giubilazione, pensione, o sussidio, promuoverà il regio provvedimento relativo. In difetto rigetterà la domanda con decisione motivata da comunicarsi agl'interessati.

« Art. 32. Riconoscendo delle irregolarità, o l'insufficienza dei titoli, o trattandosi di giubilazione per ferite od infermità incontrate in servizio, il ministro della guerra potrà ordinare le maggiori visite, verificazioni od incombenti che stimerà opportuni.

« Art. 33. Prima di statuire il ministro comunicherà la pratica al Consiglio superiore di sanità militare pel suo parere, ogni qual volta si tratti:

« 1° Di domanda di giubilazione per ferite od infermità incontrate per ragione di servizio;

« 2° Di domande di pensione o sussidi per vedove od orfani di militari morti per le cause di cui nel numero precedente, o dopo che per le medesime avevano acquistato diritto alla giubilazione;

« 3° Di domande di sussidio pei genitori, fratelli o sorelle di militari inoltrate a termine dell'articolo 32 della legge 27 giugno 1850. »

Il Ministero dunque, vista la domanda della vedova Peverelli, l'ha comunicata al Consiglio superiore di sanità, il quale, come dice la petizione e come dice anche la lettera del ministro che ebbi l'onore di leggere alla Camera, ha opinato negativamente ed all'unanimità. Così pertanto doveva fare il ministro della guerra; attenersi cioè alla legge; così doveva fare la Commissione, la quale ha riconosciuto che non si è violata la legge; ed è quindi con dispiacere che è costretta a proporre l'ordine del giorno su questa petizione, confidando che il sussidio sarà continuato, e in questo caso, come ebbi già l'onore di dire, lo scopo delle petenti è raggiunto egualmente, mentre si contentano di un sussidio.

Se poi la Camera volesse decretare altrimenti, essa lo può fare. Ma io dovrei consultare la Commissione se vuole cambiare le conclusioni.

In quanto a me dico francamente che la condizione di queste infelici mi ha commosso e ho fatto quello che poteva, ma quando si tratta di eseguire la legge, non si può fare altrimenti.

PRESIDENTE La parola spetta all'onorevole Mellana.

MELLANA. Lascio la priorità all'onorevole La Porta.

LA PORTA. L'onorevole relatore niente ha aggiunto o tolto a quello che io diceva.

PRESIDENTE. La prego a restringersi ad uno schiarimento, poichè, a termini del regolamento, non potrei concedergli la parola.

LA PORTA. Se egli ricorda le mie parole, vedrà che io non intendeva affatto muovere censura al ministro della guerra, perchè riferiva alla Camera che il ministro della guerra, dietro il parere del Consiglio superiore sanitario militare, decideva e giustamente che non c'era luogo a pensione, poichè non risultando che la morte del fu maggiore Peverelli fosse avvenuta per causa di guerra, non era dalle leggi autorizzata la pensione.

Le ricorrenti però vengono con nuovi documenti e col certificato dei due medici curanti a stabilire che la malattia provenne da causa di guerra. In conseguenza, a norma della legge, ciò stabilirebbe un diritto alla pensione.

Quindi è il caso d'inviare la petizione al ministro della guerra, perchè a sua volta la rinvii al Consiglio

superiore sanitario militare, onde vedere se, in seguito a questi documenti, il Consiglio opinasse che si potesse dare una pensione a norma della legge.

Ecco quale è lo stato della questione. L'onorevole relatore può dare il suo parere. Non si tratta che di un esame che sta nelle attribuzioni del ministro della guerra. È un fatto chiarissimo; vi ha un nuovo documento che si produce. È un nuovo rapporto che si deve richiamare dal Consiglio sanitario, è un nuovo giudizio che in seguito, come spesso suole, deve ripetere il Ministero della guerra. Ove il Consiglio non consentisse, ed ove la legge non si opponesse, ove una pensione non si potesse disporre, allora il Ministero dovrebbe continuare a corrispondere un sussidio alla madre e alle orfane figlie dell'estinto ufficiale.

Ecco la maniera nella quale io propongo e motivo l'invio della presente petizione al Ministero della guerra, e spero che la Camera vorrà accoglierlo col suo voto.

PISANELLI, *ministro di grazia e giustizia.* Non entrerò nell'esame particolare della questione, ma non posso dispensarmi dal manifestare alla Camera i dubbi che mi si affacciano alla mente quando ella si risolvesse a far buon viso alle istanze dell'onorevole Là Porta e di altri deputati.

Dalla lettura dell'articolo 53 del decreto sulle pensioni si rileva che le domande che pervengono al Ministero della guerra per pensioni alle vedove ed agli orfani di coloro che sono morti per ferite incontrate nella guerra s'inviano al Consiglio superiore di sanità; il Consiglio dà il suo parere e su questo parere decide il Ministero. Ora, se questa procedura è stata osservata, è evidente che non si può muovere lamento alcuno contro il Ministero, il quale, non concedendo la pensione richiesta, largiva nondimeno un sussidio alle figlie del signor Peverelli.

Se dunque non c'è lamento contro il ministro, perchè si viene alla Camera? Si viene alla Camera per rivocare in dubbio il fatto su cui il Consiglio superiore di sanità ha dato il suo avviso e che il Ministero ha tenuto come verificato; si viene alla Camera per contrastare il fatto che la morte del Peverelli non sia derivata da ferite incontrate in guerra. Per raggiungere questo scopo si presenta alla Camera un nuovo documento. Ora a me pare che, quando un nuovo documento si fosse ottenuto che potesse far mettere legittimamente in questione il fatto, avrebbero dovuto le parti interessate indirizzarlo al Ministero, perchè il Ministero, quando ne avesse avuto il potere, avrebbe nuovamente interpellato il Consiglio superiore di sanità e così promosso un nuovo esame del fatto.

Io per verità, non esperto in queste leggi militari, non saprei neppure che dire su questo punto se il ministro della guerra abbia facoltà, dopo che il Consiglio superiore una volta ha deciso, dopo che egli ha statuito in conseguenza dell'avviso del Consiglio superiore, se egli abbia ancora facoltà di rinvestire nuovamente il Consiglio superiore di questo fatto, od incaricare dell'esame di questo fatto un altro magistrato qualunque.

Ad ogni modo io credo che la Camera si metterebbe sopra una via nuova, quasi, e pericolosa accogliendo i documenti che possono venir qui recati per contrastare fatti accertati in un modo stabilito dalla legge; e d'altra parte credo che i petenti non sarebbero menomamente offesi quando essi prescegliessero la via che mi pare più legittima e naturale, quella cioè di rivolgersi al ministro della guerra con questi nuovi documenti, e provocare, se veramente essi credono averne il diritto, un nuovo esame del fatto. Quando il ministro della guerra, non ostante i nuovi documenti, non avesse provocato il nuovo esame, ed i petenti credessero averne assolutamente il diritto, cosa che in questo punto non saprei definire, allora solamente io credo che sarebbero autorizzati a rivolgersi alla Camera.

MELLANA. Veramente l'onorevole guardasigilli dice di non essere troppo al corrente, non delle leggi, ma dei regolamenti (ed in questo ha ragione) che riguardano le cose della guerra.

Infatti, io credo che di questi regolamenti c'è oramai un cumulo tale da farne una biblioteca; ma comunque in questo particolare il provvido legislatore sembra che abbia preveduto questo caso. Il legislatore dice che il ministro della guerra, quando c'è una domanda per una giubilazione o per una pensione qualunque, deve interrogare il corpo sanitario; e quando questo risponda negativamente, la previdente legge ha detto: « riconoscendo delle irregolarità od insufficienza di titoli, e trattandosi di giubilazione per ferite o per infermità incontrate in servizio, il ministro della guerra farà ordinare le maggiori visite, verificazioni o incombenti che stimasse opportuni. »

Vede dunque la Camera che il ministro della guerra ha fatto il primo passo. Egli, come diceva l'onorevole relatore, ha trasmesso la prima domanda al Consiglio sanitario, ma non consta che posteriormente mosso da quel sentimento, che tutti proviamo, di uno speciale riguardo per coloro che lasciano la vita per servire alla patria, abbia fatto quei maggiori incombenti per meglio verificare lo stato delle cose. Ora il petente vedendo che l'onorevole ministro non ha fatto, o non aveva gli elementi per fare questo che il regolamento gli concede e gli ordina, si rivolge alla Camera, e dice: il ministro non ha fatto questo, non ha ordinato le ulteriori visite e verificazioni occorrenti; il ministro, ove lo creda, può fare ciò, nuovamente appoggiato al regolamento.

Ora non è il caso, come direbbe in tesi generale l'onorevole ministro guardasigilli, che non si ricorra alla Camera se non quando sia stata denegata giustizia. Qui non viene il petente a dire che apertamente gli sia stata denegata giustizia, no; il primo passo che il ministro aveva debito di fare, cioè di sottoporre un tale documento al Consiglio sanitario, lo ha fatto; ma se vi ha un altro passo facoltativo che non ha fatto il ministro, quello di ordinare, dietro nuovi schiarimenti, nuove

visite e verificazioni al Consiglio sanitario, il petente è in diritto di presentarsi alla Camera.

Ciò posto, perchè non potremo noi, condividendo il saggio e giusto pensiero del legislatore, rimandare questa petizione con nuovi documenti al Ministero, perchè esso interpelli nuovamente il corpo sanitario?

Ma si dice che il sussidio fu già accordato. Ora, domando io all'onorevole relatore, saprebbe egli dirmi quanti e quanti sussidi non si siano rinnovati d'anno in anno per il periodo anche di dieci, di quindici e di vent'anni.

E dove la legge non assistesse le petenti, sarebbe questo il caso di concedere soltanto il sussidio per un anno, mentre ogni anno noi stanziamo 300,000 lire a questo titolo nel bilancio della guerra?

Io dunque m'associo alla proposta dell'onorevole La Porta, che cioè la Camera, appoggiata all'articolo del regolamento di cui ho dato lettura, voglia inviare questa petizione coi nuovi documenti al ministro della guerra, perchè vegga se sia il caso d'interpellare nuovamente il corpo sanitario, ed anche nel caso che il parere di questo corpo non fosse favorevole pienamente, vegga il ministro stesso se non sia il caso di continuare il sussidio a queste infelici finchè dura la loro minore età.

PISANELLI, *ministro di grazia e giustizia*. Io aveva dichiarato di essere poco esperto dei regolamenti militari. L'onorevole deputato Mellana non ha fatto questa dichiarazione, però, leggendo il regolamento, ha egli adottata una falsa intelligenza del medesimo. Il regolamento stabilisce in un primo articolo, quanto alle pensioni, che il ministro della guerra, riconosciuta la validità dei titoli addotti ad accertare i diritti del ricorrente alla pensione, giubilazione o sussidio, promuoverà il regio provvedimento relativo. E qui stabilisce l'obbligo nel ministro di promuovere il provvedimento relativo alla pensiome.

Nell'articolo seguente, che è quello invocato dall'onorevole Mellana...

MELLANA. Si legga quello.

PISANELLI, *ministro di grazia e giustizia*... è detto chiaramente quanto segue:

« Riconoscendo delle irregolarità, o l'insufficienza dei titoli, o trattandosi di giubilazione per ferite od infermità incontrate in servizio, il ministro della guerra farà ordinare le maggiori visite...

MELLANA. Ecco quello che domandiamo.

ERCOLE, *relatore*. Dice: « prima di statuire. »

PISANELLI, *ministro di grazia e giustizia*... verificazioni od incumbenti che stimerà opportuni. »

Egli è evidente che, mentre nel 1° articolo si stabilisce il diritto alla pensione per coloro che sono infermi, o feriti per causa di guerra, nel 2° articolo si prevede la necessità d'investigazioni, d'indagini intorno ai fatti allegati, e s'impone al ministro della guerra il debito di verificare con ripetute visite, se occorrono, con analoghe indagini questo fatto, da cui emerge il diritto stabilito dall'articolo precedente.

L'onorevole deputato Mellana non è andato innanzi nella lettura del regolamento, si è fermato all'articolo che io ho letto or ora; continuando oltre, avrebbe incontrato l'articolo 53 che avrebbe dileguato ogni suo dubbio.

Il Ministero, secondo l'articolo 51, promuove, se non v'ha dubbio, il provvedimento relativo all'articolo 52; se suppone il dubbio, in questo caso si pongono a di lui carico le indagini, le verifiche, le perizie.

Nell'articolo 53, dopochè i documenti, secondo il giudizio del Ministero della guerra, sono riconosciuti bastevoli, questi documenti s'inviano tutti al Consiglio, ed è detto infatti nell'articolo 53: « prima di statuire (noti che la statuizione segue le ripetute indagini), prima di statuire il ministro comunicherà la pratica al Consiglio superiore di sanità militare pel suo parere ogniqualvolta si tratti... »

Questa comunicazione della pratica deve venire adunque dopo l'osservanza del disposto contenuto nell'articolo 52 letto dall'onorevole Mellana, cioè dopo le indagini, le visite praticate, nel caso che il ministro della guerra abbia incontrato dubbi. Il certo è che, quando l'incartamento è comunicato al Consiglio superiore di sanità, le operazioni di cui si fa cenno nell'articolo 52 si suppongono del tutto esaurite e finite. Ora, in che caso siamo noi? Se abbia o no il Ministero della guerra praticate le ripetute indagini accennate nell'articolo 52 non saprei dire: è una questione di fatto; forse non avrà creduto necessario di farle. Certa cosa è che i documenti riguardanti queste pensioni sono stati dal ministro della guerra inviati al Consiglio di sanità. Evidentemente dunque dopo quest'invio al Consiglio non si possono invocare le disposizioni dell'articolo 52 che riguardano fatti precedenti all'invio al Consiglio superiore, il quale ha dato il suo parere, ed il ministro su questo parere ha statuito.

Ripeto che io non so, se dopo che il Consiglio ha dato il suo parere, se dopo che il ministro ha statuito conformemente al medesimo, abbia il ministro stesso potere di promuovere un nuovo esame sopra i fatti e di portare una decisione diversa: quello però che mi par certo si è che i petenti, se hanno diritto a far rinnovare quest'esame ed a sperare una soluzione diversa, devono prima rivolgersi al Ministero per presentare questi nuovi documenti e promuovere dal medesimo una risoluzione corrispondente ai loro desiderii. Qualora poi il ministro non credesse far luogo a questa loro domanda, allora potrebbero rivolgersi alla Camera per dire: noi avevamo il diritto di far rivocare in esame la decisione del Consiglio superiore, ma il ministro non ha ottemperato a questo nostro diritto.

Però mi pare che la Camera non dovrebbe accogliere essa documenti per contrastare una decisione del Ministero, tanto più che i fatti provano non esser stata poca benevolenza da parte del Ministero (*No! no!*), inquantochè effettivamente sento essersi dato un sussidio; e non ho udito neppur dire che il Ministero si sia negato a confermare questo sussidio: esso fu dato dal Ministero

senza spinta e senza raccomandazione, ma per proprio e spontaneo giudizio.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Conti.

CONTI. L'onorevole guardasigilli vi diceva che egli non era molto pratico, quantunque poi ne abbia parlato con molta dottrina, per ciò che riguarda i regolamenti che reggono il Ministero della guerra; un altro fra i preopinanti si dichiarò non molto pratico di altre leggi.

Per quello che mi riguarda, io devo dichiarare essere l'ultimo che possa parlare delle intricate distinzioni legali fra tanti illustri giureconsulti che siedono in questa Camera.

Pur nondimeno, trattandosi ora di cosa che concerne il Ministero della guerra, mi credo in dovere di brevemente accennare ai miei onorevoli colleghi alcuni particolari di codesta questione.

Più di una volta, leggendo i bollettini militari, vedo che si dichiarava come non avvenuti certi decreti reali che avevano fissata la posizione di qualche ufficiale in modo che poscia, a cosa meglio chiarita, si trova doversi modificare; pertanto il dubbio esposto dall'onorevole guardasigilli, che cioè il ministro della guerra non potesse rivenire sulle proprie decisioni, mi pare sia eliminato dal solo accennare il fatto che ora riferii alla Camera, che è un fatto di soventi ripetuto, e si può verificare da chiunque si faccia a scorrere il bollettino militare.

Udii l'onorevole ministro osservare che la facoltà di riconoscere se vi sieno delle irregolarità, secondo gli articoli che stava leggendo, è concessa solo precedentemente alla decisione che vien presa dal Ministero dopo l'invio della pratica al Consiglio superiore.

A me sembra, o signori, che a ragione siasi prescritto al Ministero di riconoscere accuratamente ogni particolare della questione prima di prendere una decisione, ma credo pure che un articolo apposito, che parla sulle irregolarità che devonsi riconoscere quando ne cade il dubbio, non sia fatto per raccomandare veramente un dovere che ogni autorità deve strettamente osservare prima di decidere, ma sia fatto principalmente per dar modo di rimediare alle irregolarità in qualunque momento che siano riconosciute, come si rimedia, per esempio, in fatto di anzianità, quando i reclami di un ufficiale dal Ministero si trovino giusti.

Se in tal caso non dubita il Ministero di rivenire sulla sua decisione, perchè non potrà farlo nel caso di cui stiamo trattando, il quale riguarda due povere orfane?

Udii da qualcheduno interrompere dicendo: come volete che facciansi delle nuove ricerche con probabilità maggiore di riconoscere il vero se è morto l'ufficiale di cui si parla?

Ma mi sembra di aver anche udito dei fatti molto chiari e concludenti, i quali non si possono distruggere dalla morte dell'infelice cui riguardano, de' fatti i quali proverebbero che esso morì della medesima malattia che lo colpiva in Catanzaro a cagione delle straordinarie fatiche. Ora egli è evidente che la morte è dovuta ad una recrudescenza cagionata dall'accorrere al campo d'un ammalato non ancora perfettamente risanato, e sarebbe crudeltà negare in questo caso che non sia avvenuta precisamente a cagione delle fatiche sofferte nella campagna.

Del resto io ho sentito che anche l'onorevole guardasigilli, con quella somma lealtà che lo distingue, attestò fin dal principio che versava in qualche dubbio.

Per me, quando si tratta di orfane, le quali videro il loro padre morire per le fatiche di campagna italiana, nel dubbio rimando al ministro della guerra la petizione affinchè la faccia attentamente esaminare, ciò che non ha ombra alcuna di censura pel Ministero, ma esprime soltanto ciò che io desidero, ciò che noi tutti desideriamo, vale a dire che due povere orfane non abbiano a soffrire per la conoscenza men piena del loro caso che si poteva avere per lo passato.

PRESIDENTE. Il deputato Pica ha facoltà di parlare.

PICA. Intendo appoggiare le cose dette dall'onorevole Conti.

Si tratta, signori, della sorte di due orfane di un cittadino italiano che ha data la sua vita per la patria. Noi non dobbiamo trattare questa questione con grettezza di forme e con sottilità di parole, nè fermarci, come innanzi insuperabile ostacolo, ad un articolo di regolamento. Noi accusiamo ogni giorno la burocrazia di incagliare il disbrigo degli affari nel regno d'Italia con gl'innumerevoli regolamenti, ed ora la Camera dei deputati porrà da banda una petizione santissima sotto uno spauracchio da burocratici!

Si chiede l'invio della petizione al ministro della guerra, acciocchè la esamini, e se nella sua giustizia crede che queste orfane abbiano diritto di domandare la pensione, loro la accordi, e noi ci arresteremo rimpetto a sì giusta e moderata richiesta per una questione di forma, obbligando le petenti a presentare direttamente il reclamo co' nuovi documenti al ministro della guerra! Siamo un po' generosi verso le orfane figliuole di chi non fu avaro della propria vita per la causa della italiana libertà ed indipendenza.

Voci. La chiusura! la chiusura!

PRESIDENTE. Essendo stata chiesta la chiusura, la metto ai voti, salvo poi al relatore di prendere la parola....

Voci. No! no!

MELLANA. Parli prima il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti la chiusura, salvo al relatore di aggiungere qualche cosa...

ERCOLE, *relatore.* Io non insisto.

PRESIDENTE. Se l'onorevole relatore non insiste a parlare, metto ai voti la chiusura della discussione.

(È approvata).

È stato proposto l'invio della petizione coi novelli documenti al ministro della guerra; la Commissione invece propone l'ordine del giorno puro e semplice. Siccome l'ordine del giorno puro e semplice ha la precedenza, lo metto ai voti, ben inteso che coloro i quali

intendono di votare per la proposta fatta dall'onorevole Mellana lo respingeranno.

(Dopo prova e controprova, l'ordine del giorno puro e semplice è rigettato).

Metto ai voti l'invio al ministro della guerra della petizione e del documento annesso, proposto dal deputato Mellana.

(È approvato).

(Vedova del dottore Negri per pensione).

ERCOLE, *relatore*. Colla petizione 8796 Piccoli Luigia, vedova del dottore Antonio Negri, da Como, enumerati i servizi prestati dal marito nella carriera politica amministrativa dall'anno 1819 all'anno 1848, chiede una pensione.

La Commissione, ritenuto in fatto che il marito della petente non sarebbe stato privato dell' impiego per cause politiche sotto il cessato Governo straniero, per cui il Ministero a buon diritto, sulla domanda della stessa vedova, fino dal 1860 avrebbe dichiarato non applicabile il disposto del regio decreto 9 agosto 1859, numero 3545, relativo agl'impiegati civili d'ogni ordine, dimessi per cause politiche dal cessato Governo austriaco, non che ai figli ed alle vedove dei medesimi, vi propone l'ordine del giorno puro e semplice.

SCALINI. Io avrei desiderato che l'onorevole relatore avesse esposto un poco più diffusamente i servigi prestati da questo Antonio Negri.

Egli era impiegato di polizia in Bergamo prima del 1848, e nelle sue funzioni seppe contenersi in modo che alla cacciata degli Austriaci fu dal Governo provvisorio di Bergamo ritenuto nello stesso ufficio; credo anzi che nella petizione vi sieno attestati di lode rilasciatigli dal medesimo Governo provvisorio.

Naturalmente rientrati gli Austriaci, dovette lasciar l'impiego e la Lombardia, e in seguito perdette la vita. Quindi la moglie vedendo che gl'impiegati hanno conservato l'impiego, hanno avuto dei vantaggi, si rivolge alla Camera colla sua petizione.

Vedo bene che non è applicabile la legge sulle pensioni, e credo che la vedova abbia errato nella sua domanda, ma penso però che la Camera, in via di transazione, potrebbe accordarle un sussidio.

Voci. No, la Camera non può!

SCALINI. Voleva dire che si potrebbe raccomandare la petizione al ministro onde veda di concederle una sovvenzione, non una pensione. Questa sarebbe la mia proposta.

ERCOLE, *relatore*. La Commissione persiste nel suo ordine del giorno.

Io non ho detto alla Camera che questo signor Piccoli fu commissario di polizia sotto il Governo austriaco, ma ho detto che ha prestato dei servizi. Darò lettura dell'articolo del reale decreto 9 agosto 1859, che è concepito in questi termini:

« Gl'impiegati civili di ogni ordine, privati del loro impiego per cause politiche, sotto il cessato Governo, » ecc.

Ora dalla petizione non risulta che quest'individuo sia stato dimesso per causa politica, ma risulta che si è ritirato spontaneamente.

Venuto il 1859, la vedova ha chiesto una pensione al Governo; il Governo, stando al decreto del 9 agosto 1859, ha detto: siccome vostro marito non è stato privato d'impiego per causa politica, così io sono impotente a darvi una pensione. La Commissione quindi non aveva altro obbligo che di vedere se il ministro avesse osservato o no la legge.

In quanto al sussidio non è nella competenza della Camera di accordarlo.

SCALINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Scalini persiste? Se ha uno schiarimento a dare, sta bene; ma sa che non si può parlare due volte sullo stesso argomento!

SCALINI. Persisto certamente, poichè l'onorevole relatore non ha risposto niente alle mie domande (*Rumori*), perchè si trova nel caso questa petente di aver bisogno di un sussidio, perciò io ho proposto di trasmettere la petizione al ministro dell'interno, acciocchè veda se sia il caso di accordarlo.

ERCOLE, *relatore*. La proposta dell'onorevole Scalini è, come dicono i legali, *ultra petita*. La petente chiede *una pensione*, non *un sussidio*; quindi la Commissione ha dovuto studiare la questione dal lato della legalità, se cioè il ministro abbia osservato o non abbia osservato la legge; e dall'esame dei documenti è risultato che non c'era nulla a ridire.

PRESIDENTE. È stato proposto l'ordine del giorno puro e semplice, e l'invio al ministro dell'interno per vedere se vi sia luogo a un sussidio.

Siccome l'ordine del giorno ha la priorità, così lo metterò prima ai voti.

Pongo a partito le conclusioni della Commissione per l'ordine del giorno puro e semplice.

(La Camera approva).

(Scavi per oggetti di antichità nelle provincie napolitane).

ERCOLE, *relatore*. Colla petizione 8875 Giacomo Gallozzi e Doria Simmaco, proprietari domiciliati in Santa Maria Capua Vetere, provincia di Terra di Lavoro, rappresentano di essere stati inibiti nello scorso novembre di praticare scavi su terreni de' proprietari che ne hanno loro accordato il permesso per la ricerca di vasi etruschi; ricorrono quindi alla Camera contro la violazione del diritto di proprietà garantito dallo Statuto, e fanno instanza perchè sia riconosciuto libero ciascuno di poter procedere agli scavi medesimi senza necessità del previo permesso del Governo.

La Commissione, ritenuto, in diritto, che le ricerche di antichi oggetti d'arte sono regolate nelle provincie napoletane dai sovrani decreti 14 maggio 1822 e 29 settembre 1824, concepiti, il primo, in questi termini:

« Art. 1° Tutti coloro che vorranno intraprender scavi per ricerche di oggetti antichi dovranno farne a noi la domanda per mezzo della regia segreteria di Stato di Casa reale e degli ordini cavallereschi, accompagnata da un documento legale vistato dal sindaco del proprio comune, onde consti o che i fondi da ricercarsi siano propri dei ricorrenti, o che ne abbiano i medesimi ottenuto permesso dal possessore.

« Art. 2° La licenza sarà da noi accordata purchè non si tocchino nè si mettano in pericolo i monumenti ragguardevoli, come sono i tempii, le basiliche, gli anfiteatri, i ginnasi, le mura, le città distrutte, gli acquedotti, i mausolei di nobile architettura, ecc., e verrà data licenza comunicata all'intendente della provincia, ed al direttore del real museo. L'intendente incaricherà il sindaco di sorvegliare lo scavo; e lo stesso praticherà il direttore del museo, destinando uno dei soci corrispondenti dell'accademia ercolanese, se vi sia, ed in mancanza qualche altra persona di sua fiducia. »

Poi c'è l'altro decreto del 29 settembre 1824:

« La real segreteria e Ministero di Stato della Casa reale mi ha determinata la comunicazione sovrana che da oggi innanzi gli scavi di antichità siano sorvegliati non solo dal sindaco comunale e dall'incaricato dal direttore del real museo borbonico, giusta l'articolo 2 del real decreto del 14 maggio 1822, ma eziandio dagli agenti di polizia, ne' quali si abbia una fiducia maggiore, imponendosi loro sotto la più stretta responsabilità d'investigare e sorvegliare tutte le operazioni dei ricercatori di antichità, ed aver cura particolare che non si nascondano, nè si involino gli oggetti trovati, ma che se ne faccia e si rimetta la nota per mezzo del sindaco all'intendente della provincia eseguendosi poi tutto quanto contiensi nel citato real decreto del 14 maggio 1822. »

La Commissione, ritenuto che queste disposizioni motivate dalla necessità di tutelare nell'interesse generale la conservazione di antichi oggetti d'arte per nulla urtano coll'articolo 29 dello Statuto, e devono avere efficacia fino a che non vengano modificate; che essendo imposto l'obbligo a chi voglia fare le indicate ricerche d'invocare l'autorizzazione del Governo, ne risulta evidente il diritto di questo di proporre quelle condizioni che stima più opportune;

Considerato in fatto che i Giacomo Gallozzi e Doria Simmaco presentarono dimanda al Governo allo scopo di essere autorizzati a praticare scavi per la ricerca di oggetti antichi, e che tale autorizzazione loro venne accordata in conformità della legge vigente e nei modi fin qui praticati;

La vostra Commissione conseguentemente, trovato giusto e legale il provvedimento emanato dal Ministero di pubblica istruzione; sentito il Consiglio di Stato con suo parere in data 28 marzo 1863, vi propone l'ordine del giorno puro e semplice per questa petizione.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Melchiorre.

Voci. Non si capisce quello che domandano i petenti.

ERCOLE, *relatore.* Mi permetta l'onorevole Melchiorre, reclamano contro la violazione del diritto di proprietà e fanno istanza perchè sia ben dichiarato che ciascuno è libero di poter procedere a fare scavi senza autorizzazione del Governo e senza le condizioni che il Governo ha imposte.

PRESIDENTE. Il deputato Melchiorre ha facoltà di parlare.

MELCHIORRE. Da quanto si è brevemente riferito dall'onorevole relatore della Commissione intorno alla petizione dei signori Gallozzi Giacomo e Doria Simmaco, proprietari domiciliati in Santa Maria di Capua Vetere, mi sembra che si elevi una grave questione costituzionale. Se la Camera facesse plauso alle conclusioni della Commissione, verrebbe a stabilire un principio lesivo del diritto di proprietà ch'è sacro.

Noi abbiamo scritto nelle nostre leggi civili che sono tuttavia in vigore, che il proprietario fa del suo fondo tutto quello che gli talenta, purchè non arrechi pregiudicio a coloro che intorno a questo fondo possono essere possessori d'altre proprietà. Ora i petenti dicono alla Camera essersi proibito loro l'esercizio d'un diritto che non può essere contrastato dopo la pubblicazione dello Statuto nel quale è sancito come massima incontrastabile che il diritto di proprietà è sacro e non può essere menomato se non per causa di pubblica utilità, nel qual caso la società indennizza il proprietario per quanto a lui toglie. E col diritto di proprietà sono tutte le proprietà, senz'alcuna eccezione, inviolabili insieme alle facoltà all'uso di esse necessarie ed indispensabili. Solo l'interesse pubblico (che nella specie non può essere invocato) legalmente accertato, dà luogo alla cessione delle proprietà in tutto od in parte previa la indennità conformemente alle leggi.

Si è dunque sostenuto che i petenti non hanno diritto di scavare oggetti d'arte e d'antichità nei proprii fondi. Quest'opinione si appoggia a due decreti, al decreto del 1822 e al decreto del 1824, nei quali vuolsi stabilire, che per tutelare le arti ed i monumenti bisogna limitare il diritto di proprietà. Ora a me sembra che in questi due decreti si contengano disposizioni esorbitanti che distruggono il diritto di proprietà, il quale viene guarentito dalle leggi civili, e che è sacro dopo la promulgazione dello Statuto. Quindi nelle provincie meridionali non può essere contrastato il diritto che hanno i proprietari d'intraprendere scavi nei propri fondi, se al sovrano che promulgò i decreti del 1822 e 1824 piacque di manomettere questo diritto, siffatti decreti come ingiusti non hanno più forza obbligatoria, e sono stati annullati per l'imperio della massima sancita nell'articolo 81 del ricordato Statuto (*Alcuni deputati chiedono di parlare*), con la quale tutte le leggi contrarie furono abrogate.

Ora io domando come il ministro della pubblica istruzione possa appoggiare il fulminato divieto sopra due decreti, i quali contengono disposizioni opposte ai diritti guarentiti dallo Statuto fondamentale del regno.

È dato forse al ministro della pubblica istruzione contrastare al proprietario il diritto di usare della proprietà del fondo come meglio egli crede, invocando una disposizione legislativa anteriore allo Statuto?

Prego la Camera di osservare che questa questione è gravissima, e che i motivi che dettarono i due decreti cui si è ricorso sono tutt'altro che protezione delle arti e dei monumenti di antichità, e perciò invoco dalla sapienza della Camera che, senz'aver riguardo a quei decreti che contengono disposizioni arbitrarie e lesive il diritto che è concesso dallo Statuto e che ricordano tempi infausti e calamitosi nelle provincie meridionali, quando la forza e la prepotenza inspiravano il potere assoluto e dispotico nella formazione delle leggi, si degni rimettere la petizione in discorso al ministro della pubblica istruzione, perchè meglio ponderi la questione, e la risolva secondo giustizia.

E per conseguente invito la Camera a non accogliere le conclusioni della Commissione.

AMARI, *ministro per l'istruzione pubblica*. Pria d'ogni altro è da rettificare il fatto.

Questi signori domandarono il permesso essi stessi di fare lo scavo; questo permesso precisamente a termini dei due decreti del 14 maggio 1822 e 29 settembre 1824, dei quali si è parlato, il Ministero lo accordò ai 20 dicembre 1862, ma colle condizioni che si solevano imporre, e che in particolare erano stabilite con un rescritto del 22 marzo 1852, cioè a dire che si destinasse un sorvegliante agli scavi per vedere gli oggetti di antichità che si trovassero, e tenerne presente la lista; perocchè avvi un'altra legge nelle provincie meridionali, ed in varie altre parti d'Italia, la quale vieta l'estrazione degli oggetti d'antichità.

Naturalmente lo scopo dei due decreti sopra citati era da un lato d'invigilare sulla quantità e sulla qualità degli oggetti scavati, e dall'altra impedire che venissero portati all'estero.

I signori Gallozzi e Doria accettarono, come ho detto, dal Governo il permesso che avevano domandato, ma pretendevano di non pagare il sorvegliante.

Il Ministero, sentito il Consiglio di Stato, conforme al parere di quello dato il 28 marzo del presente anno, nel quale espressamente si dichiarò non doversi tenere derogati quei decreti dallo Statuto, il Ministero confermò a dì 4 aprile l'obbligo dei petizionari a pagare il sorvegliante. Essi ricusarono e dissero: piuttosto cessiamo gli scavi. Cessarono di fatto di scavare, e vennero innanzi con la loro pretesa violazione dello Statuto a fine di non pagare il sorvegliante.

Io devo fare osservare alla Camera che non si può riguardare in alcun modo come lesiva allo Statuto la disposizione in parola, perchè, generalmente, credo, la proprietà del sottosuolo non è ben determinata, quanto la proprietà della superficie.

MELCHIORRE. Domando la parola.

AMARI, *ministro per la pubblica istruzione*. Per il che, nei vari Stati, in varie epoche sono stati adottati principii diversi per la proprietà delle miniere.

Ora, nelle provincie meridionali, dove abbondano i monumenti, si era stabilita una pratica speciale, se non una speciale legislazione, per la proprietà delle miniere e per la proprietà delle antichità, tanto più che la maggior parte degli edifizi antichi si possono riguardare come appartenenti al demanio; e se si trovano sotto il podere di un tale, è molto controvertibile, io credo, il diritto del proprietario. In ogni modo lo Stato ha certamente i diritti che risultano dall'ordine pubblico, dall'utile pubblico e dal bisogno di conservare i monumenti antichi, perchè certamente un paese civile come l'Italia non può permettere che le sue antichità siano dilapidate da questo o quello straniero, come quelle di Ninive e dell'Egitto.

Certamente i decreti del 1822 e 1824 non facevano altro che stabilire una polizia necessaria per lo scavamento delle antichità. Come questi non sono contrari allo Statuto, come non sono stati rivocati da nessuna legge posteriore, io li ho ritenuti legittimi e in vigore, ed ho disposto secondo questi decreti, e sostengo che si debba mantenere queste disposizioni e si debba passare all'ordine del giorno sulla petizione dei signori Gallozzi e Doria, i quali ricusano soltanto di pagare il sorvegliante.

PISANELLI, *ministro di grazia e giustizia*. Poichè l'onorevole Melchiorre ha invocato un articolo dello Statuto ed ha quasi fatta colpa al ministro di averlo violato, mi corre il debito di contrapporre alle sue parole una semplicissima osservazione.

Anche prima dello Statuto la proprietà era guarentita dalla legge civile, e nondimeno le leggi alle quali si è attenuto il ministro dell'istruzione pubblica coesistevano col principio garentito dal Codice civile. Lo Statuto guarentisce a ciascuno il diritto di proprietà, ma questo diritto è soggetto ai limiti che impone la legge. Certamente il proprietario di un bosco ne ha veramente il dominio e tuttavia non può dissodarlo, nè tagliare gli alberi se non nei tempi e nei modi che la legge permetta.

Il diritto di proprietà ha alcuni limiti i quali sono determinati dall'utilità pubblica e dalle necessità del paese.

Ora è indubitato che il diritto di proprietà, anche ammesso come certo pel suolo sottoposto, ed anche ammesso in quanto agli oggetti preziosi che si possono scavare, è soggetto alla legge, ed il ministro non ha fatto altro che ottemperare alle leggi esistenti, le quali debbono aver vigore finchè non siano da nuove leggi rivocate. Quindi si è vanamente invocato a questo proposito il principio dell'inviolabilità della proprietà e l'articolo dello Statuto. (*Benissimo! Ai voti!*)

DE BONI. Io domando di fare qualche osservazione, non per sostenere che il diritto di proprietà sia leso, ma perchè trovo che le leggi napoletane di cui ci fu parlato non sono convenienti ed impediscono affatto gli scavi. In primo luogo, secondo le medesime,

bisogna portare ai regii musei gli oggetti che voi trovate.

Voci. No! no!

DE BONI. Perchè dunque il Governo manda un sorvegliante alle opere? Io penso che il Governo avrebbe diritto di polizia quando ci fossero degli oggetti d'arte che potessero essere distrutti o venduti, od esportati dal paese...

Una voce. Si mette il sorvegliante per questo.

DE BONI... ma che, ad esempio, a cagione del diritto del Governo sulle miniere, io non possa fare uno scavo per raccogliere oggetti d'arte, io non so perchè si possa e come si possa impedire.

BALLANTI. Lo può fare in certi modi.

PRESIDENTE. Prego di non interrompere; se hanno delle ragioni da esporre domandino la parola.

Voci. Ai voti! ai voti!

DE BONI. Si dice poi: per conservare gli oggetti d'arte non si può scavare senza licenza del Governo. Certo che finchè i medesimi restano sotterra non soffrono punto; non reputo quindi sia una savia prudenza quella di proibire che si sotterrino perchè non sieno guasti.

Io quindi non faccio alcuna proposta, ma sostengo che queste due leggi bisogna rivederle e rifarle.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Ha la parola il signor ministro.

AMARI, *ministro per l'istruzione pubblica.* L'oggetto di questa disposizione era precisamente che il Governo spesse quali oggetti si trovavano negli scavi, che potesse valutarne l'importanza, ed ove fossero veramente interessanti pel decoro del paese e per l'istruzione pubblica li comperasse pei musei. Infatti, come mi sembra avere udito esclamare dall'onorevole deputato Di San Donato, i musei di Napoli in gran parte si sono formati di questa maniera. Io però trovo giustissima la disposizione, come è giusta la disposizione che vieta l'estrazione degli oggetti d'antichità e belle arti in una gran parte delle provincie del regno. Ed appunto perchè questa disposizione non venga elusa, come si è fatto finora, trasportando gli oggetti d'arte nelle antiche provincie dove non c'è questa legge, io ho istituita una Commissione per istudiare un progetto di legge da estendersi a tutto il regno. (*Benissimo!*)

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura la metto ai voti.

(La discussione è chiusa).

Pongo ora ai voti l'ordine del giorno puro e semplice proposto dalla Commissione.

(È approvato).

PRESIDENTE. Invito il deputato Greco Antonio a salire alla tribuna a riferire.

(Adorni Federico, tenente, per riconoscimento dei gradi dell'esercito del duca di Parma.)

GRECO A., *relatore.* Colla petizione numero 6999 Adorni Federico, tenente nell'esercito regolare, si rivolge alla Camera, esponendo ch'egli si trovava far parte dell'esercito del duca di Parma nel 1859, quando colà successe la rivoluzione. Avvenuto il Governo nazionale, il signor Adorni era ragioniere nel collegio di Colorno. Ma poichè la soldatesca borbonica di Parma aveva preso parte alla reazione quivi succeduta, i commissari di Governo spediti in quel luogo, con un decreto del 15 giugno 1859, non vollero riconoscere i gradi ottenuti dagli ufficiali di quell'esercito negli ultimi mesi del Governo borbonico.

Il signor Adorni ricorse allora ai suoi superiori, manifestando che egli, trovandosi ragioniere nel collegio di Colorno, non aveva preso parte alcuna alla reazione, quindi domandava di essere sostenuto nel suo grado. Ma i suoi desiderii non poterono essere compiti.

Posteriormente egli si rivolse al Ministero producendo la stessa domanda, ma il Ministero tenne fermo al disposto della Commissione governativa, e non volle riconoscere al signor Adorni il grado di cui era insignito dal Governo borbonico.

Egli ora con questa petizione si rivolge alla Camera esponendo che alcuni suoi commilitoni, malgrado queste disposizioni, furono riconosciuti nei loro gradi; che egli non ebbe parte alcuna nella reazione, ed allega un attestato dei commissari governativi d'allora rilasciato a favore di due altri suoi commilitoni, che trovaronsi nelle stesse condizioni. Ciò nonostante la vostra Commissione, considerando che quantunque non potessero essere le intenzioni della Commissione del Governo nazionale di Parma quelle di colpire anche gli ufficiali della scuola di Colorno col decreto del 15 giugno 1859, pure il decreto fu applicato e riconosciuto valido, ed il Ministero non poteva fare diversamente che riconoscerlo sino a che un altro decreto non avesse abrogato il primo; considerando inoltre essere nella facoltà del potere esecutivo di chiamare ai pubblici uffici secondo le leggi coloro che esso reputa atti al servizio dello Stato, così vi propone su questa petizione l'ordine del giorno puro e semplice.

CADOLINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CADOLINI. Mi sembra che la Commissione non sia troppo esatta, allorchè ci viene a dire che il Governo ha facoltà di scegliere come e dove crede i suoi impiegati.

GRECO ANTONIO, *relatore.* Secondo le leggi.

CADOLINI. Qui si tratta di un impiegato militare il quale aveva acquistato dei diritti sotto il Governo preesistente. Risulta, per quanto la Commissione stessa ci ha riferito, che altri ufficiali, suoi compagni, furono riconosciuti cogli stessi gradi, e come tali ammessi nell'esercito nazionale. Io dunque domando perchè, se il Ministero ne ammette alcuni, non deve ammettere anche gli altri?

Perchè se il Governo crede che nei primi ci sia diritto alla conservazione dei rispettivi gradi, non debbano avere uguale diritto anche gli altri?

A riguardo di questo petente esistono poi unitamente

alla petizione dei documenti, i quali certamente hanno una qualche importanza, documenti che portano la firma dei commissari regi che erano a Parma, e fra i quali figura anche un onorevole nostro collega, il signor Cantelli. A me pare che il dare così poco peso a quei documenti non sia cosa troppo conveniente, nè troppo delicata verso le persone che lo firmarono. Crederei pertanto che questa petizione si potesse rinviare al Ministero perchè la esamini, e vegga se sia il caso di aderire alla domanda di questo ufficiale.

GRECO ANTONIO, *relatore*. Domando la parola.

L'onorevole Cadolini avrebbe potuto trovare inesatta la proposta della Commissione se il signor Adorni avesse potuto provare o colla petizione o col documento allegato che il Ministero aveva violato la legge non riconoscendo il suo grado; ma poichè egli non può questo asserire, la raccomandazione che l'onorevole Cadolini fa alla Commissione potrebbe rivolgerla al Ministero, a cui solamente compete, come da principio ho detto alla Camera, nei limiti della legge, la scelta degl'impiegati di cui deve servirsi.

Per conseguenza mantengo le conclusioni della Commissione.

PRESIDENTE L'onorevole Cadolini propone su questa petizione l'invio al ministro della guerra; la Commissione invece l'ordine del giorno puro e semplice. Questo avendo la precedenza, lo pongo ai voti.

(È approvato).

GRECO ANTONIO, *relatore*. Colla petizione 8586 Saverio Serrao Fiore, di Filadelfia, in provincia di Calabria Ulteriore II, espone alla Camera che egli nel combattimento sostenuto nel 1848 dalle milizie nazionali calabresi, di cui faceva parte, contro le truppe borboniche capitanate dal generale Nunziante, egli insieme colla sua famiglia fu vittima dell'efferatezza di un battaglione di quella soldatesca, il quale andò nel suo paese, distrusse e bruciò la sua casa, uccise due suoi fratelli e ne condusse prigioniero un terzo, malmenò tutte le sue sostanze, ed egli rimase vittima di tutte le sevizie che seppe inventare la ferocia borbonica. Si rivolge quindi alla Camera...

RICCIARDI. Domando la parola.

GRECO A., *relatore*... domandando che gli fosse accordata una pensione, poichè, quantunque egli non avesse combattuto per avere pensione di sorta o sussidio, pure si trova in tali ristrettezze che non può menare innanzi la vita, educato com'era tra gli agi e le comodità di doviziosa ed onorata famiglia.

La vostra Commissione ha trovato esatto l'esposto del signor Serrao, e dal Ministero dell'interno è stata avvertita che esso faceva ragione ai reclami del signor Serrao, ed attendeva la risposta dalla autorità di quella provincia affinchè determinasse l'ammontare della pensione da accordare a questo benemerito cittadino.

Quindi la vostra Commissione, abbenchè non si creda nel caso di dover proporre invii al Ministero per pensione o sussidi di sorta alcuna, non essendo ciò della competenza della Camera, pure, avendo ricevuto queste dichiarazioni dal signor ministro, vi propone l'invio al ministro degl'interni di questa petizione.

RICCIARDI. Nel caso in cui l'onorevole ministro dell'interno accettasse queste conclusioni, e confermasse la promessa, io rinunzierei alla parola.

PERUZZI, *ministro per l'interno*. Osservo che relativamente a questo signor Serrao Fiore, dalla Commissione incaricata della distribuzione dei fondi assegnati ai danneggiati politici, è già stato provveduto.

Il Ministero, fin dal maggio 1862, assegnandogli non una pensione, ma un sussidio, perchè fu ritenuto dalla Commissione e dal Ministero, il quale generalmente si è uniformato ai pareri della Commissione, non concorrere nel caso suo gli estremi richiesti per ottenere una pensione, ma esservi bensì quelli per il conseguimento di un sussidio, è accaduto che questo sussidio, quantunque decretato sino dal maggio 1862, non è stato riscosso dal signor Serrao; quindi dietro la nuova domanda di una pensione, inoltrata nel maggio scorso, il Ministero ha creduto di non potere mutare la determinazione presa dall'onorevole mio predecessore in proposito; ma ha scritto al commissario liquidatore a Napoli perchè fossero rimossi gli ostacoli, che non so di qual natura possono esservi stati, pei quali questa deliberazione non ha avuto ancora la sua esecuzione.

Questa lettera è stata scritta il 25 di giugno di quest'anno, e non ha ottenuta ancora risposta. Egli è in cotesto senso che non ho difficoltà di accettare l'invio della petizione del signor Serrao, dichiarando che insisterò perchè questa determinazione del Ministero sia portata quanto prima al suo compimento.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Se non vi è opposizione, s'intenderà approvato l'invio di questa petizione al ministro dell'interno.

(La Camera approva).

GRECO A., *relatore*. Colla petizione 7625 la signora Eleonora Bulgarini, vedova del principe Sigifredo Gonzaga da Cremona, si rivolge alla Camera esprimendo le sue miserie e domanda una pensione, asserendo di averla domandata invano per ben due volte al Governo.

La vostra Commissione, non ravvisando alcun titolo che giustifichi la domanda della signora Bulgarini per avere una pensione, vi propone l'ordine del giorno puro e semplice.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, s'intenderà approvato.

(È approvato).

(Nicola Teodoro, colonnello in riposo, per pensione).

GRECO A., *relatore*. Il cavaliere Nicola Teodoro Luigi, di Sorrento, colonnello in riposo, con la petizione di numero 8252, si rivolge alla Camera esponendo lo stato miserabile in cui si trova nell'età di 89 anni. Egli ha fatto parte di tutte le campagne dal 1799 e così di seguito sino al 1821.

Egli manifesta che la Corte dei conti non gli ha voluta menar buona l'interruzione di servizio per la quale egli reclama una sanatoria, e con le espressioni le più patetiche che sian possibili, si rivolge alla Camera chiedendo che invece di due terzi della pensione che al presente percepisce gli venga accordato l'intiero stipendio.

La vostra Commissione, considerando che la Camera non può entrare nelle decisioni della Corte dei conti, benchè riconoscesse i servigi resi alla patria dal cavaliere Nicola Teodoro, è obbligata perciò a proporvi su questa petizione l'ordine del giorno puro e semplice.

DI SAN DONATO. Vorrei domandare uno schiarimento all'onorevole relatore, se l'interruzione avvenuta è per fatto politico o no.

GRECO A., *relatore.* Non lo manifesta nella petizione; se vuole che ne dia lettura?

« Signori, la Corte dei conti non volle leggere nè calcolare i decreti presentati dal 18 luglio 1815, ove si prescrive che a tutti i militari che avevano servito prima del 1799, e poi presero servizio con l'occupatore, era condonata l'interruzione di servizio. »

RICCIARDI. Conoscendo personalmente questo povero vecchio, potrò forse meglio dell'onorevole Di San Donato dare intorno alla sua petizione alcuno schiarimento alla Camera.

Questo tenente colonnello Teodoro è un avanzo delle atroci persecuzioni borboniche del 1799, e credo che poco gli rimanga da vivere; quindi se la Camera inviasse questa petizione al ministro delle finanze affinchè la Corte dei conti riesaminasse il fatto che lo concerne, poichè la Corte dei conti non è infallibile come il Papa, è probabilissimo che la decisione di essa arriverebbe a Napoli quando il povero Teodoro fosse già morto. Tutti sanno il come le cose a Torino vadano in lungo, talchè la capitale provvisoria è chiamata in Napoli *il gran dimenticatoio.* (*Si ride*) E però, ancorchè la domanda del tenente colonnello Teodoro venisse accolta, il tesoro non correrebbe gran rischio.

Domando adunque l'invio della petizione al ministro delle finanze.

DI SAN DONATO. Nell'interesse del petente domando alla Commissione se trova difficoltà alcuna che tale petizione sia trasmessa alla Commissione incaricata di proporre alla Camera il disegno di legge sulla pensione da accordarsi al generale D'Apice. Io ricordo di avere fatto la stessa domanda riguardo alla petizione d'altro militare al ritiro, signor Sabino, che si trova nella stessa condizione del tenente colonnello Teodoro, e rammento pure che la mia proposta fu bene accolta dalla Camera. Ora io la rinnovo pel tenente colonnello Teodoro.

PRESIDENTE. Invito il signor relatore a dire quale sia in proposito l'opinione della Commissione.

GRECO ANTONIO, *relatore.* Visto la condizione eccezionale in cui si trova questo povero vecchio, il quale ha servito per ben lunghi anni il paese, non ha difficoltà d'aderire alla proposta dell'onorevole Di San Donato.

PRESIDENTE. La Commissione propone che la petizione del luogotenente colonnello Teodoro sia inviata alla Commissione incaricata di riferire sul disegno di legge inteso ad accordare una pensione al generale D'Apice.

RICCIARDI. Mi unisco a questa conclusione.

PRESIDENTE. Il deputato Ricciardi avea proposto l'invio di questa petizione al Ministero delle finanze; ma poichè esso ritira la sua proposta e si unisce a quella dell'onorevole Di San Donato, acconsentita dalla Commissione, per l'invio della petizione alla Commissione incaricata dell'esame del progetto di legge per la pensione al generale D' Apice, se non vi è opposizione, s'intenderà approvata questa proposta.

(La Camera approva).

(Zappalà Melchiorre rettore dell'ospedale di Santa Marta in Catania — domanda d'indennità).

GRECO ANTONIO, *relatore.* Colla petizione 8699 il signore Melchiorre Zappalà Garzia nella qualità di rettore dello spedale chirurgico di Santa Marta in Catania espone alla Camera che egli nell'epoca della rivoluzione siciliana come rettore di quello stabilimento vi accolse per essere guariti tutti i soldati infermi dell'esercito nazionale; che per un dato tempo fu puntualmente pagato dallo stesso Governo nazionale; che subentrato il Governo borbonico non volle riconoscere nessuno dei debiti contratti dal primo, e per conseguenza quell'ospedale subì la sorte di tutti gli altri creditori.

In seguito il signor Melchiorre Zappalà Garzia si è rivolto al Governo, il quale ha riconosciuto in massima il diritto dell'ospedale di Santa Marta al rimborso delle spese fatte, tanto più che dai luogotenenti generali della Sicilia era stato in parte soddisfatto, però si rimise a quanto la Camera di concerto col Governo avrebbe stabilito in massima intorno a questi crediti non pagati dal Governo borbonico.

La vostra Commissione, riconoscendo che il Governo ha in parte riconosciuto il debito che è di poca entità di quest'ospedale di Catania, e che in seguito potrebbe venire ad una risoluzione qualunque, perchè certi legittimi interessi fossero soddisfatti, così vi propone l'invio di questa petizione agli archivi per tenersene conto a tempo debito.

DI SAN DONATO. Anzichè agli archivi, desidererei che fosse inviata questa petizione all'onorevole ministro per l'interno, il quale dovrà ricordarsi di una forte somma che sarà pagata in questi mesi ai comuni siciliani per fatti di guerra al tempo della rivoluzione.

Ora, se da quella somma potesse prelevarsi il piccolo credito che è reclamato dall'ospedale di Santa Marta di Catania, io credo che sarebbe cosa giusta, e nel tempo stesso regolare.

MAJORANA BENEDETTO. Io credeva veramente, dopo

la relazione così patetica dell'onorevole relatore, che la conclusione fosse tutt' altra che quella di far dormire la petizione negli archivi. (*Si ride*)

GRECO ANTONIO, *relatore*. Per tenersene conto.

MAJORANA BENEDETTO. Io credo che se ne potrebbe tener conto più vero e più effettivo, rimettendola al ministro.

PERUZZI, *ministro per l'interno*. L'affare non è di competenza del mio Ministero. Infatti, l'ufficio al quale alluse l'onorevole relatore è ufficio del Ministero delle finanze: ma siccome il ministro delle finanze non ha fra le sue facoltà quella di poter soddisfare questo credito, non credo che lo potrebbe fare nei modi indicati dall'onorevole Di San Donato, non potendo esso ministro erogare delle somme eccedenti quelle portate dalle leggi vigenti. Senza una disposizione legislativa, a mio giudizio, nulla può essere fatto in proposito. Quindi io non vedrei alcun'obbiezione a farsi alla proposta dell'onorevole relatore, imperocchè siccome probabilmente qualche altro affare di questo genere dovrà essere portato dinanzi alla Camera, potrà in quell'occasione esser tenuto conto di tale questione.

Non dirò che questo sia di un'efficacia enorme, ma noterò che l'invio al Ministero, al quale del resto non mi oppongo, non possa portare un risultamento molto più praticamente utile di quello proposto dall'onorevole relatore, perchè realmente il ministro non ha nelle sue facoltà quella di erogar somme non portate per legge.

PRESIDENTE. L'onorevole San Donato ha la parola per uno schiarimento.

DI SAN DONATO. Il regolamento dice che si può dare una spiegazione. Dunque io correggerei la mia proposta in questo modo.

Desidero che questa petizione (che credo meritevole di considerazione) anzichè al ministro dell'interno, sia inviata a quello delle finanze, incaricato del pagamento ai comuni siciliani dei crediti per danni e fatti di guerra. E mi permetto di rispondere all'onorevole ministro Peruzzi, il quale osservava non potersi far nulla a questo riguardo senza un atto legislativo, che i debiti dei comuni siciliani si stanno pure pagando senza che il Parlamento vi abbia provveduto con legge speciale ed apposita.

Una voce. C'è una legge del dittatore.

DI SAN DONATO. Non tutte le leggi del dittatore sono state eseguite. Insisto adunque perchè questa petizione sia mandata al ministro delle finanze, perchè cerchi di provvedervi.

MAJORANA BENEDETTO. Rammento alla Camera un precedente.

Essa circa due anni e mezzo fa inviava al ministro delle finanze alcune petizioni per crediti della gloriosa rivoluzione in Sicilia del 1848, appunto perchè il ministro avvisasse su gli opportuni provvedimenti da prendersi.

Io credo adunque che si dovrebbe inviare al ministro delle finanze la presente petizione.

Del resto, se bisogna una disposizione legislativa, questa per avere principio deve naturalmente avere un elemento, e questo sarebbe anche una ragione per l'invio della petizione al ministro delle finanze.

Fo osservare poi che trattasi di una meschina somma che reclama uno stabilimento di carità e per una santa causa.

Chiedo al relatore a quanto ascende questo credito.

GRECO ANTONIO, *relatore*. A 700 ducati.

MAJORANA B. Perciò io proporrei alla Camera che fosse la petizione inviata al ministro delle finanze come si fece nel tempo sopramenzionato per altre simili petizioni, sulle quali è d'uopo oramai che presenti i suoi progetti e manifesti le sue idee per non lasciarsi in sospeso quest'argomento importantissimo.

GRECO ANTONIO, *relatore*. L'osservazione dell'onorevole Maiorana rafforza l'opinione della Commissione. Egli ha detto che diverse petizioni analoghe sono state inviate al Ministero per preparare un progetto di legge all'uopo. Or bene quando il ministro presenterà tale progetto di legge, questa petizione dovrà esser tenuta in conto, poichè la Camera avrebbe già accertato la validità del diritto.

La Commissione non si è preoccupata dell'esiguità della somma, bensì del diritto che si potrebbe dare agli altri a fare simili richieste in momenti in cui le condizioni delle nostre finanze sono tutt'altro che prospere. Più volte abbiamo veduto la Camera approvare l'ordine del giorno puro e semplice su tante petizioni di danneggiati che forse avevano eguale diritto, se non maggiore, dell'ospedale di Catania, pure essi hanno dovuto sottostare alle imperiose necessità dello Stato. Io quindi debbo tener ferma la proposta della Commissione.

DE DONNO. Ho chiesto la parola per fare osservare semplicemente che l'invio al Ministero deve avere uno scopo, deve tendere ad un fine determinato, quando pure non si volesse tener conto della condizione *violazione di legge*.

Ora, se non vi ha una legge, se il Ministero non può rendere efficace quest'invio in modo alcuno, senza presentare un progetto di legge, l'invio agli archivi corrisponde a tale bisogna. Ma in questo momento che cosa dovrà fare il Ministero di un invio in tal modo formulato? Non altro che porre questa petizione negli archivi del Ministero: è uno scambio di archivi.

DI SAN DONATO. Domando la parola per un fatto personale. (*Ilarità*)

DE DONNO. Credo che la Camera dovrebbe essere avara d'inviare petizioni al Ministero, perchè quando la Camera invia una petizione al Ministero non dee domandare che esecuzione, non dee inviare che per ordinare l'osservanza di una legge. Laonde la Commissione rimane ferma nel suo divisamento dell'invio della petizione agli archivi.

DI SAN DONATO. Sgraziatamente io non sono stato per nulla compreso. (*Rumori*)

Voci. Questo non è un fatto personale.

PRESIDENTE. Indichi il fatto personale. In che consiste?

DI SAN DONATO. Un po'di tolleranza e mi spiegherò.

L'onorevole De Donno dice che c'è la semplice proposta di mandare questa petizione al Ministero. Io ho detto le ragioni per le quali gli dovrebbe essere trasmessa. (*Rumori*)

PRESIDENTE. Non è un fatto personale. Questo impegna la sua opinione soltanto.

DI SAN DONATO. Ho proposto che fosse mandata al ministro delle finanze, perchè fosse tenuta presente nei pagamenti che si faranno ai comuni siciliani. Ecco spiegata la ragione del fatto personale. L'onorevole De Donno mi aveva mal compreso.

PRESIDENTE. Due sono dunque le proposte state fatte: l'una per parte della Commissione, che cioè questa petizione sia inviata agli archivi, onde si tenga presente quando ne verrà il bisogno; l'altra dell'onorevole Di San Donato d'inviarla al ministro per le finanze. Siccome la proposta della Commissione si avvicina di più all'ordine del giorno puro e semplice, la pongo prima ai voti.

Chi intende approvare l'invio di questa petizione agli archivi della Camera, si alzi.

(La Camera approva).

La seduta è levata alle ore 11.

TORNATA DEL 17 LUGLIO 1863

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE CASSINIS, PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Atti diversi. = Congedi. = Ripresentazione di requisitorie contro i deputati Guerrazzi e De Boni. = Domanda del deputato Alfieri circa la cessione di locali demaniali, e cenno del presidente del Consiglio, ministro per le finanze, Minghetti. = Seguito della discussione del disegno di legge per un'imposta sui redditi della ricchezza mobile — Emendamenti dei deputati Marchetti, Cortese ed altri all'articolo* 21 *— Opposizioni dei deputati Galeotti e Sella, e parole in appoggio dei deputati Minervini e Biancheri — Emendamento del ministro delle finanze — Osservazioni del deputato Camerini — Approvazione dell'articolo — Aggiunta del deputato Ferraris all'articolo* 22 *— Obbiezioni del deputato Biancheri — Approvazione dell'articolo* 22, *e quindi dell'articolo* 23 *— Emendamenti dei deputati Susani, Minervini, e del ministro sull'articolo* 24 *riguardante la diversificazione del reddito imponibile — Opinioni del relatore Pasini. = Presentazione di due disegni di legge: giurisdizione dei reati per renitenza alla leva; designazione degli uffiziali per le Commissioni d'inchiesta, e pei tribunali militari. = Considerazioni dei deputati Biancheri, Sella e Lualdi — Emendamento del deputato Minervini — Repliche del relatore — Sono approvate le prime parti dell'articolo — Altre osservazioni e modificazioni ai seguenti paragrafi, del ministro, e dei deputati Sella, Biancheri, Pasini, relatore, e Mellana — Reiezione di una proposta del deputato Sella, e del ministro, e di un'aggiunta del deputato Mellana — Approvazione di due proposte della Commissione, e dell'intiero articolo.*

La seduta è aperta alle ore 1 1[2 pomeridiane.

MASSARI, *segretario*, legge il processo verbale delle precedenti tornate, che è approvato.

MISCHI, *segretario*, dà lettura del seguente sunto di petizioni:

9352. Centosettantaquattro possidenti della valle d'Aosta ricorrono perchè la Camera considerando le condizioni infelici ed affatto speciali in cui si trova quel circondario, voglia mantenere il suo contingente d'imposta fondiaria quale trovasi attualmente fissato.

9353. Il Consiglio comunale di Arezzo fa istanza perchè la Camera sospenda la discussione del progetto di legge sulla perequazione dell'imposta fondiaria insino a che siasi con nuovi e maturi studi raggiunto lo scopo voluto dalla giustizia distributiva.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Fecero i seguenti omaggi:

Il sindaco di Cagliari — Elogio funebre del conte Alberto Ferrero Della Marmora, luogotenente generale, senatore del regno, letto nell'Università di Cagliari, copie 10;

Il sindaco di Ozieri (Sardegna) — Deliberazione di